

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF (2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 193/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2010

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Franco Massi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. PANZARINO EUSTACHIO FRANCESCO, ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SUL CALCIATORE PANZARINO EUSTACHIO ERIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA “D. BERRETTI” NOICATTARO/CATANZARO DEL 13.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/TB del 17.2.2010)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, premesso:

il calciatore Panzarino Eustachio Francesco ha fondato le sue richieste di revoca o riduzione del provvedimento disciplinare della squalifica per cinque gare, emesso dal Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, (Com. Uff. n. 93 del 17 febbraio 2010 ) nei propri confronti, sostenendo che l’episodio, di cui al reclamo, è avvenuto durante un’azione di gioco e non a gioco fermo smentendo, dunque, la ricostruzione fatta dal Direttore di Gara nel proprio rapporto tanto da chiedere alla Corte un supplemento di referto da parte dell’arbitro.

Tanto premesso, la Corte osserva:

il comportamento tenuto dal reclamante, dal quale scaturiva il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risulta incontrovertibilmente provato dai documenti ufficiali di gara e non necessita, dunque, di ulteriore supplemento di rapporto come richiesto.

Pertanto le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione assunta dal Giudice di prime cure, in quanto per un verso contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e sotto altro profilo si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. non consente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Panzarino Eustachio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE A TUTTO IL 16.3.2010 AL SIG. PITINO MARCELLO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTIERI GAETANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/CATANZARO DEL 21.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul

Com. uff. n. 111/DIV del 23.2.2010 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, le sanzioni:

- dell'inibizione a tutto il 16.3.2010 al signor Marcello Pitino;
- della squalifica per 2 gare effettive al signor Gaetano Auteri.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo verso l'arbitro tenuto dal signor Pitino e dall'Auteri, al termine della gara Juve Stabia/Catanzaro del 21.2.2010.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Catanzaro S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.2.2010, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 2.3.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DELL'A.C. ISOLA LIRI S.R.L., PER RISPONDERE, SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CASSINO DEL 20.9.2009, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMI 1 E 3 C.G.S., – NOTA 4076/315PF09-10/AM/MA DEL 18.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)**

Con rituale ricorso il Procuratore Federale ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010, notificata il 24 successivo) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato inammissibile il deferimento e, di conseguenza, il non logo a procedere nei confronti della A.C. Isola Liri per violazione dell'art. 11, commi 1 – 3, C.G.S..

Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erronea applicazione delle norme di attribuzione della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva e la interpretazione delle norme di cui all'art. 35 C.G.S., concludendo: 1) in via principale, per l'annullamento della decisione gravata, la conseguente declaratoria di ammissibilità del deferimento e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito; 2) in subordine, previo annullamento della decisione impugnata e previo riconoscimento dell'addebito formulato, per l'irrogazione delle sanzioni già richieste in prime cure, ovvero quelle ritenute di giustizia.

Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2<sup>a</sup> Sezione Giudicante, sono comparsi: il Procuratore Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi scritti, ed il difensore della società A.C. Isola Liri, il quale ha concluso per il rigetto.

Ciò premesso, osserva questa C.G.S. che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le competenze degli organi di Giustizia Sportiva sono, infatti, ampiamente delineate dagli artt. 29 – 30 – 31 C.G.S. e, di conseguenza, le Commissioni Disciplinari hanno assoluta competenza a decidere su comportamenti antidisciplinari da chiunque commessi in occasione di tutte le competizioni e campionati organizzati dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35 C.G.S..

Nel caso di specie era accaduto che nell'intervallo della gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009, nella curva destinata agli "Ultras" della squadra ospitante, era stato esposto per la limitata durata di circa tre minuti, uno striscione recante una scritta razzista e di contenuto discriminatorio.

In seguito a ciò, la Procura Federale, acquisita una nota informativa del Commissariato di P.S. Di Cassino, aveva proceduto al relativo deferimento con il supporto anche di documentazione fotografica estrapolata da riprese audiovisive, a ciò legittimata dal combinato disposto di cui agli artt. 34, c. 15, dello Statuto Federale e 32, comma 9, C.G.S., che non prevedono limitazione alcuna alla attività inquirente o requirente circa fatti avvenuti in occasione delle gare.

Con la conseguenza che la competenza della Commissione Disciplinare a decidere su violazioni oggetto di deferimento dal parte della Procura Federale viene radicata dal disposto di cui all'art. 32, comma 7, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, commina, alla società Isola Liri, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA OLTRE ALL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, NELLA VIOLAZIONE DEGLI ART.. 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A), PARAGRAFO IV), LETT. A), PUNTO 2) DEL C.U. N. 142/A DEL 28.5.2009, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, COVARELLI LEONARDO, DE MEGNI DINO E CASTELLANI STELVIO CON NOTA N. 4092/621PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)**

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (Co.Vi.So.C.) riscontrava che la società sportiva Perugia Calcio S.p.A. non aveva provveduto, entro il termine del 2 novembre 2009, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, in violazione di quanto previsto dall'allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), ultima parte, del Comunicato Ufficiale n. 142/A del Consiglio Federale in data 28 maggio 2009.

Risulta in atti che il Perugia Calcio, in data 2 novembre 2009, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo e legale rappresentante, signor Dino De Megni, nonché dal responsabile del controllo contabile, signor Stelvio Castellani, con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti spettanti per le suddette mensilità; la veridicità di tale dichiarazione veniva smentita dagli accertamenti eseguiti dalla stessa Co.Vi.So.C. a seguito di un'ispezione tecnico-amministrativa svoltasi il successivo 17 novembre, in occasione della quale la società non era in grado di documentare il versamento che asseriva di aver effettuato.

Conseguentemente, la Procura federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

a) i sigg.ri Covarelli e De Megni, rispettivamente amministratore unico e responsabile amministrativo/legale rappresentante, per non aver effettuato nei termini prescritti i pagamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS;

b) i sigg.ri De Megni e Castellani, in quanto firmatari di una dichiarazione mendace;

c) la società sportiva "Perugia Calcio" S.p.a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta dei propri amministratori, legali rappresentanti e controllori.

Prima dell'inizio del dibattimento davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale le persone fisiche deferite depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale esprimeva il proprio assenso. Conseguentemente, la

Commissione Disciplinare Nazionale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, C.G.S., emetteva ordinanza non impugnabile con la quale infliggeva le sanzioni dell'inibizione:

- a) di 1 mese e 15 giorni al Covarelli;
- b) di 3 mesi al De Megni;
- c) di 1 mese e 15 giorni al Castellani;

dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti degli stessi. Il giudizio proseguiva, quindi, nei confronti della sola società sportiva Perugia Calcio S.p.A., alla quale la Commissione Disciplinare Nazionale comminava la sanzione di 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l'ammenda di € 10.000,00.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 26 febbraio 2010, un'ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che i mancati versamenti erano imputabili a cause imprevedibili e "di forza maggiore", pur avendo la società operato in assoluta buona fede, benché costretta ad una gestione finanziaria d'emergenza. Infatti, nel marzo 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia aveva disposto il sequestro conservativo, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, delle partecipazioni azionarie della MAS S.p.A., detentrica dell'intero pacchetto azionario del Perugia Calcio S.p.A. Tale provvedimento, tuttora efficace, aveva determinato la paralisi economica della società sportiva, che non poteva più ricevere conferimenti dalla MAS S.p.A. (unico socio) visto che il sequestro era esteso anche ai conti correnti. Malgrado ciò la stessa società aveva fatto quanto era nelle proprie possibilità per soddisfare le obbligazioni sulla stessa incombenti: il 2 novembre 2009, termine ultimo per effettuare i pagamenti *de quibus*, era stato effettuato, sul conto corrente intestato al Perugia Calcio, un versamento di € 380.000,00, necessario per corrispondere le previste ritenute di legge in favore dei tesserati e degli altri dipendenti della società. Lo stesso 2 novembre era stata trasmessa alla Co.Vi.So.C., unitamente ai modelli F24 ed alle ricevute di trasmissione elettronica, l'attestazione dell'effettuazione delle ritenute di legge con dichiarazione di avvenuta trasmissione dei modelli telematici di pagamento (e non di avvenuto pagamento), vista la rinnovata disponibilità finanziaria sul conto corrente. Il mancato addebito degli importi di cui ai modelli F24 era stato causato, quindi, da un problema di valuta del versamento di € 380.000,00. In tale prospettiva dei fatti si invocava il riconoscimento della "causa di forza maggiore" quale impedimento oggettivo al regolare rispetto delle scadenze e si richiamava uno specifico precedente giurisprudenziale in tal senso (caso dell'U.S. Avellino Calcio S.p.A.). La difesa evidenziava anche che la violazione era stata commessa nel radicato convincimento che il ritardo nel versamento dei contributi avrebbe comportato una mera sanzione pecuniaria, senza coinvolgere il club dal punto di vista sportivo. Per quanto riguardava la dichiarazione asseritamente mendace, si faceva presente che la società non aveva mai dichiarato di aver effettuato i pagamenti. Si chiedeva, in conclusione, l'annullamento della sanzione inflitta ovvero, in via subordinata, la sua riduzione alla sola ammenda.

All'odierna camera di consiglio comparivano, per essere sentiti dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e l'Avv. Stefano Vitale per delega dell'Avv. Mattia Grassani, difensore del Perugia Calcio S.p.A., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte visto il combinato disposto degli artt. 8, comma 3, 10, comma 3, seconda parte, e 18, comma 1, lettera g), C.G.S.;

- preso atto che il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS è stato confermato dalla stessa ricorrente;

- considerato che la responsabilità ascritta alla società sportiva odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., è normativamente definita quale "diretta" e "oggettiva", avvalorata, quindi, dal solo elemento oggettivo dell'evento, senza che quello soggettivo, legato al grado più o meno accentuato di colpa ascrivibile all'agente, possa rilevare in alcun modo ai fini dell'applicabilità della sanzione;

- ritenuto, infine, che, a tutto voler concedere, l'invocata "causa di forza maggiore" non può essere riconosciuta in quanto la stessa ricorrente ha dichiarato di aver omesso (si desume: scientemente) il versamento del dovuto nell'errata convinzione che le sarebbe stata applicata la sola

sanzione pecuniaria, tentando così di dare ingresso ad un'inaccettabile concetto di valutazione *ex-ante* sulla convenienza economico-finanziaria di violare le norme dell'ordinamento sportivo in relazione ai vantaggi conseguibili.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA GABRIELLA GENTILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)**

La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nel Campionato 2009/2010, ad essa inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante, Sig.ra Gabriella Gentile, per violazione dell'art.10, comma 3, seconda parte C.G.S., in relazione all'allegato "A), par. IV), lett. A), punto 2) del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009 (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18 febbraio 2010), in fatto poiché l'Amministratore Unico della società ricorrente ha appreso della sanzione a mezzo degli organi di stampa poiché ad essa non è pervenuta alcuna comunicazione circa l'udienza avanti la Commissione Disciplina Nazionale del 18 febbraio 2010, essendo stato inviato il fax dagli Organi di Giustizia ad un numero non utilizzato dalla società.

In diritto, il provvedimento impugnato giustifica l'irrogazione della penalità sulla base ed in applicazione dell'art.10, comma 3, C.G.S. ove, il ricorrente evidenzia, non vi è alcun richiamo a punti di penalizzazione.

La società ricorrente evidenzia, infine, la sua totale buona fede e pertanto non ritiene di contestare ed eccepire la violazione al diritto della difesa ma richiede la sola riforma del provvedimento di penalizzazione di un punto in classifica.

La Corte, dopo un'attenta analisi dei documenti e dopo aver ascoltato la ricorrente, evidenzia quanto segue:

- sul punto relativo alla omessa notifica rileva che i numeri di telefono della società sono quelli che risultano dal censimento, pertanto dovrà essere cura sempre delle Società aggiornare i fogli dell'anagrafe;

- sul punto relativo alla buona fede, pur evidenziando gli sforzi della nuova dirigenza, la Corte rileva che l'elemento psicologico non trova spazio nella materia in discussione;

- poiché non è in discussione il fatto che ha dato luogo alla sanzione qui reclamata, la Corte rileva altresì che un punto di penalizzazione corrisponde al minimo edittale del sistema sanzionatorio della C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAPUANO EZIO SEGUITO GARA POTENZA/VIRTUS LANCIANO DEL 28.2.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La società Potenza Sport Club reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 marzo 2010 (Com. Uff. n. 113/DIV), con il quale l'allenatore Ezio Capuano viene squalificato per due gare "perché per l'intero arco della gara inveiva verso i tesserati della squadra avversaria e protestava per le decisioni arbitrali, reiterando espressioni blasfeme". Nel proprio ricorso, la società sostiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva, e che andrebbe ridotta a una giornata o ridotta ad un'ammenda. Fa riferimento al "vincolo della continuazione caratterizzante le condotte attribuite al suindicato allenatore" e ad una "desuetudine degli addetti ai lavori" che non avrebbero ancora adeguato il proprio comportamento alle nuove norme stabilite con l'art. 19 comma 3-bis C.G.S.. La Corte osserva che il referto del collaboratore riferisce con assoluta precisione i fatti contestati, e che essi risultano essersi protratti per buona parte della partita. Se poi alla parola "desuetudine", utilizzata impropriamente nel ricorso, si deve attribuire il senso di "non completo recepimento nell'uso comune", deve osservare che non si può considerare normale il comportamento dell'allenatore del Potenza descritto in atti, e che anche ove il Codice Sportivo non fosse stato novellato con l'esplicita sanzione delle espressioni blasfeme, un simile atteggiamento avrebbe dovuto comunque essere sanzionato. D'altra parte, se il ricorrente ritiene necessario un lungo periodo per consentire al proprio allenatore di assumere comportamenti non incivili, dichiara implicitamente che tali comportamenti erano consueti per il dirigente sanzionato. Ciò giustifica pienamente l'applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club di Potenza, e commina, anche in virtù della temerarietà del ricorso, al signor Capuano Ezio, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NOSSA DAVID SEGUITO GARA MELFI/MANFREDONIA DEL 28.2.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

La società Manfredonia Calcio ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 marzo 2010 (Com. Uff. n. 113/DIV), con il quale il calciatore Devis Nossa viene squalificato per due gare "per avere volontariamente colpito da tergo un avversario". Nel proprio ricorso, il Manfredonia Calcio sostiene che il Giudice Sportivo abbia male interpretato il referto arbitrale, che precisa la circostanza che l'intervento del calciatore espulso e poi squalificato è avvenuto "a gioco in svolgimento". Da ciò, il ricorrente fa derivare che l'intervento sanzionato non debba considerarsi violento ma semplicemente scorretto e/o antisportivo. A sostegno di tale interpretazione, il ricorrente allega la decisione di questa Corte, assunta il 18 dicembre 2009, nella quale la squalifica di due giornate comminata per un atto simile è stata ridotta ad una sola giornata.

Sentito l'arbitro a ulteriore chiarimento della descrizione del fatto riportata nel referto, la Corte rileva il carattere violento e volontario dell'intervento, effettuato direttamente sull'avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONANNI MASSIMO SEGUITO GARA DELFINO PESCARA/PORTOGRUARO S. DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 113/DIV del 2.3.2010 ha inflitto, all'esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Massimo Bonanni.

Tale decisione veniva assunta per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo tenuto dal Bonanni, durante la gara Delfino Pescara/Portogruaro del 28.2.2010.

Avverso tale provvedimento la società Delfino Pescara 1936 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.3.2010, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 9.3.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL SIG. AUTERI GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BARLETTA/CATANZARO DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con rituale reclamo il signor Auteri Gaetano, tesserato come allenatore di 1° squadra della società F.C. Catanzaro, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli ha comminato la sanzione della squalifica per una gara effettiva per quanto verificatosi in occasione di Barletta/Catanzaro del 7.3.2010.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito la genericità dell'addebito contestatogli, la lacunosità della componente probatoria, contestando, nel merito, di avere posto in essere la condotta antidisciplinare sanzionata.

Alla seduta del 12.3.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2<sup>a</sup> Sezione Giudicante, non è comparso il reclamante.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo non è ammissibile atteso che il procedimento d'urgenza, ex art. 37, comma 8, C.G.S. non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.

Il che non è nella fattispecie ravvisabile in quanto il comportamento antidisciplinare tenuto dal reclamante è stato refertato dal Commissario di campo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Auteri Gaetano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CREMONESE/LUMEZZANE DEL 21.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 23.2.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. uff. n. 111/DIV del 23.2.2010 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante

Tale decisione veniva assunta per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara Cremonese/Lumezzane del 21.2.2010, di persone non identificate ma riconducibili alla società appellante.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Lumezzane. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.2.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l’11.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 29 aprile 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete